

# **Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione**

**Modifica del 14 novembre 2011**

---

*L'Ufficio federale delle comunicazioni  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 marzo 2007<sup>1</sup> sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

*Art. 1*            **Eccezioni all'obbligo di concessione**

<sup>1</sup> Le eccezioni all'obbligo di concessione giusta l'articolo 8 capoverso 1 lettere a, b e d OGC sono disciplinate nell'allegato 1 della presente ordinanza.

<sup>2</sup> L'utilizzazione dello spettro delle frequenze al di sotto dei 9 kHz non soggiace all'obbligo di concessione.

*Art. 9 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 14*

*Concerne soltanto il testo francese.*

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>1</sup>    **RS 784.102.11**

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

14 novembre 2011

Ufficio federale delle comunicazioni:

Martin Dumermuth

*Allegato 1*  
(art. 1 cpv. 1)

### Lista delle eccezioni all'obbligo di concessione secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettere a, b e d OGC

| Gamma di frequenze<br>(frequenze collettive) | Potenza massima o densità massima<br>o valore di campo massimo | Utilizzo                                      | RIR <sup>2</sup> |
|--|--|---|------------------|
| ...  |  |   |                  |
| 61,000 – 61,500 GHz                          | 100 mW EIRP  | Applicazioni non specifiche a corta portata   | 1008-14          |
| 64,010 – 65,990 GHz                          | 55 dBW EIRP<br>30 dBW EIRP/MHz                                 | Ponti radio punto a punto                     | 0302-45          |
| 75,000 – 85,000 GHz                          | -41,3 dBm EIRP/MHz   | Cisterna con rilevamento di livello via radio | 1004-13          |
| ...  |  |   |                  |

<sup>2</sup> Vedi RS 784.101.21, all. 2.

